



(Approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 8/7/2010)

COMUNE DI AGLIANA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione relativi a studio, ricerca, consulenza o a qualsivoglia altra collaborazione autonoma a soggetti esterni alla dotazione di personale, stabilendone i presupposti e i limiti, i criteri e le modalità in conformità alle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 165/2001, alla L. 244/2007 e al D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

2. L'oggetto dell'incarico rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso come collaborazione coordinata e continuativa, autonomo occasionale, autonomo professionale, nonché dalla natura giuridica del soggetto quale libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza, ecc., così come dalla sua eventuale qualità di dipendente di altra amministrazione.

3. Al fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione documentata nella consegna di una relazione scritta finale di illustrazione di risultati contenenti le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- b) "incarichi di ricerca" gli incarichi volti ad aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento da concludersi con la consegna di una relazione scritta finale;
- c) "incarichi di consulenza" gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche da concludersi con la consegna di una relazione finale scritta;
- d) "incarichi di collaborazione in generale" tutti gli altri incarichi di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale o continuativa ovvero di incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio ricerca e consulenza.

4. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione relativamente agli incarichi (di consulenza, studio, ricerca, collaborazione autonoma occasionale e coordinata e continuativa) configurabili come contratto di prestazioni d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibili al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Le presenti disposizioni trovano altresì applicazione nei casi in cui pur trattandosi di incarichi a imprese o società in genere, si richiede che la prestazione sia resa con caratterizzazione personale di un soggetto appartenente all'Impresa o società (socio, dipendente, ecc.).

Art. 2 - Presupposti e limiti.

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. L'incarico deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui



realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. E' esclusa la possibilità di ricorso a collaborazioni finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie proprie della struttura amministrativa, poiché si porrebbe in evidente contrasto con i principi generali disciplinanti la materia degli incarichi;

- b) gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee alle quali non si può far fronte per assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione per accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'ente, del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di conferimento dell'incarico o in apposita relazione del responsabile di area o del responsabile del procedimento. Questi ultimi hanno pertanto l'obbligo di riscontrare in concreto, cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quell'attività o comunque presente nell'organico dell'ente, in riferimento alla categoria di inquadramento, la carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo, della figura professionalmente idonea allo svolgimento dell'incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e non deve riguardare attività generiche o comunque essere riconducibile alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;
- d) il soggetto incaricato dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo di svolgimento, oggetto, con riferimento ai piani, progetti e obiettivi riferiti all'attività amministrativa dell'ente e compenso, con relativo trattamento fiscale, della collaborazione;
- f) il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto. Il compenso deve essere proporzionale all'attività da svolgere e ai vantaggi conseguibili dall'ente, cioè deve potersi riscontrare l'adeguatezza del rapporto proporzionale tra i compensi erogati all'incaricato e le corrispondenti utilità conseguite dall'amministrazione avuto riguardo alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato;
- g) deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
- h) la prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza dell'orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto;
- i) l'incarico deve configurarsi come contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 – 2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis rispetto al quale assume rilevanza la personalità



della prestazione presa dall'esecutore, con esclusione di prestazioni di un risultato rese in forma imprenditoriale da soggetti con organizzazione strutturata e prodotto senza caratterizzazione personale rientranti, questi ultimi, nel concetto di appalto di servizi.

Art. 3 - Limiti di spesa.

1. La spesa massima annua sostenibile per gli incarichi regolati dal presente regolamento è prevista nel bilancio di previsione dell'ente o nelle sue variazioni come dettagliato tramite PEG.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al responsabile del servizio finanziario contestualmente all'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico in relazione ai limiti annui predefiniti anche avuto riguardo ad eventuali incarichi già conferiti.

Art. 4 - Requisiti per il conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento possono essere conferiti solo ad esperti in possesso di comprovata specializzazione universitaria, fatti salvi i casi previsti dalla legge nei quali si può prescindere dalla stessa e riportati nella lettera d) del precedente art. 2. I candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il previgente ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza ed esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

2. Il soggetto cui viene conferito l'Incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali che ostino alla contrattazione con la pubblica amministrazione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- d) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e con ogni altro adempimento previsto dalla legge la cui mancanza impedisce di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- e) non essere destinatario di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3. della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista dall'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575;
- f) eventuali altri requisiti di ordine generale di idoneità professionale richiesti dal bando o avviso di selezione.

Art. 5 - Individuazione delle professionalità.

1. Competente all'individuazione degli incaricati è il responsabile dell'area di riferimento o il responsabile del procedimento.

2. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedura di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati ove ritenuto necessario. In aggiunta al curriculum professionale, l'incarico può essere conferito previa valutazione anche delle offerte economiche. Per la valutazione delle domande il responsabile, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di apposita commissione nominata con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per le procedure di accesso agli impieghi. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta una



indennità equivalente al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate. Per le spese dei viaggi con mezzi propri si fa riferimento alle tariffe ACI.

3. Le procedure comparative di scelta del contraente sono attivate con:

- a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da pubblicare all'albo pretorio e divulgare sul sito internet dell'ente per almeno sette giorni consecutivi. Nel caso in cui la selezione vada deserta l'avviso, se i tempi lo consentono, deve essere riproposto alle stesse condizioni e pubblicato, così come sopra, per almeno venti giorni consecutivi;
- b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti una lettera di invito.

4. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contiene:

- a) l'oggetto della prestazione o dell'attività richiesta e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati e i loro valori ponderali (curriculum professionale, eventuale colloquio e offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande; il termine di presentazione delle domande, non può essere inferiore a sette giorni.
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione qualora valutabile dall'ufficio;
- f) termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- g) struttura di riferimento e responsabile del procedimento.

5. Il responsabile del servizio competente, ovvero la Commissione nei casi in cui sia nominata, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche. La valutazione di cui sopra si basa, in particolare, sui seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
- d) ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione;
- e) offerta economica;
- f) in relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.

6. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 6 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, il responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti circostanze che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 5 siano andate deserte per due volte consecutive, purché non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, da motivare espressamente nel provvedimento e tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione. Le circostanze invocate a giustificazione della particolare urgenza non devono essere imputabili all'ente;



- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o tecnica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, a condizione che queste circostanze siano tali da rendere impossibile il ricorso alla procedura comparativa;
- d) qualora si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, ma che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.

Art. 7 - Contratto di Incarico.

1. Il responsabile competente stipula in forma scritta i contratti di collaborazione che devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione;
- e) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) ammontare del compenso con il relativo trattamento fiscale e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) nei casi in cui l'incaricato sia un professionista operante presso uno studio associato presso una impresa o società, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto;
- h) ogni altra specificazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento dell'incarico.

2. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione delle parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, fatto salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il responsabile dell'area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente insoddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile competente verifica altresì l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborso spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.



5. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Si prescinde dalla presentazione della relazione finale illustrativa nel caso di incarichi a soggetti operanti nel campo dell'arte e dello spettacolo.

Art. 9 - Proroga e rinnovo del contratto.

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 10 - Pubblicità degli incarichi e altri adempimenti.

1. Gli incarichi conferiti al sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. I provvedimenti aventi ad oggetto incarichi i quali comportino singolarmente nel loro ammontare definitivo un importo superiore a cinquemila euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte di Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
3. I provvedimenti di incarichi esterni, qualunque sia il loro oggetto, sono pubblicati sul sito web del Comune, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.
4. Gli incarichi aventi ad oggetto rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.
5. Tutti gli incarichi, anche quelli occasionali, devono essere comunicati all'anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della Funzione pubblica entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno relativamente al semestre precedente. Tale comunicazione verrà effettuata cumulativamente per tutto l'ente dal servizio personale. A tal fine i responsabili competenti devono trasmettere al predetto servizio entro il 31 ottobre e 31 marzo di ogni anno, per il semestre precedente, i seguenti dati di ciascun incarico affidato e/o ancora in essere, indicando:

- a) generalità complete, sede, codice fiscale dell'incaricato;
- b) oggetto dell'incarico e sua durata;
- c) ammontare del compenso;
- d) importi liquidati o pagati;
- e) qualunque altra notizia o informazione richiesta dal servizio Personale in relazione alle disposizioni Ministeriali o normative.

Art. 11 - Esclusioni.

1. Non costituiscono oggetto del presente regolamento e non soggiacciono ad esso:
 - a) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
 - b) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della L. 17/5/99, n. 144;
 - c) gli incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000;



- d) gli incarichi di alta specializzazione così come individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- e) gli incarichi per attuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane, conferiti agli esperti esterni aventi natura occasionale o comunque temporanea;
- f) le prestazioni professionali rese in qualità di componenti di commissioni di gara e di concorso di natura occasionale o comunque temporanea in quanto disciplinati da specifiche norme di legge o di regolamento e di commissioni temporanee previste per legge;
- g) gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi, di pianificazione e progettazione urbanistica e loro varianti in quanto disciplinati dall'apposita normativa speciale del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- h) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, quando non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- i) gli appalti di servizi di cui agli elenchi A e B allegati al D.Lgs. n. 163/2006;
- j) gli appalti e le esternalizzazioni di altri servizi diversi da quelli di cui alla precedente lettera i) necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- k) i servizi legali in quanto riportati nell'allegato "B" del Decreto Legislativo n. 163/2006, limitatamente agli incarichi di patrocinio o rappresentanza legale o processuale con esclusione degli incarichi di consulenza legale o per la resa di pareri ecc.;
- l) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica e che il collaboratore svolge una tantum o in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, conferenze, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la traduzione di pubblicazioni o simili;
- m) gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- n) le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone o Associazioni purché fondate su rapporti di volontariato individuali, regolati da leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi;
- o) tutti gli altri incarichi disciplinati da una speciale normativa di settore;
- p) gli incarichi conferiti ad imprese o società in genere aventi ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e senza caratterizzazione personale, concettualmente ascrivibili alla categoria dell'appalto di servizi.

Art. 12 - Sanzioni.

1. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile dell'Area competente.

Art. 13 - Invio alla Corte dei Conti.

1. Il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 244/2007.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione della stessa dichiarata immediatamente eseguibile.